



Istituto Omnicomprensivo "Guido Marcelli"

Piazza Nencetti, 3 - Foiano della Chiana (AR) | Tel. 0575648038
codice fiscale: 80009720519 | codice meccanografico: ARIC818006
mail: aric818006@istruzione.it | pec: aric818006@pec.istruzione.it | www.scuolafoiano.edu.it



PRE INTESA

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Il giorno 28 MARZO 2022 nell'ufficio di Presidenza dell'Istituto

VISTO D.L.vo 165/2001 in particolare gli artt. 40, 40bis, 45, 47 e 48;

VISTO il CCNL 29/11/2007, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7

VISTA l'ipotesi di contrattazione collettiva integrativa nazionale comparto istruzione sottoscritta in data 22 SETTEMBRE 2021 tra il MIUR e le OO.SS. per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2021/22;

VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 21503 del 30.09.2021;

VISTA la tabella di ripartizione del MOF per l'a.s. 2021/22, pubblicata dal MIUR in data 30/09/2021;

VISTO il CCNL 19/4/2018 (Comparto Istruzione e Ricerca):

VIENE SIGLATA

La presente pre-intesa sul contratto integrativo di Istituto relativo al personale dipendente dell'Istituto Omnicomprensivo "G. Marcelli" di Foiano della Chiana per l'anno scolastico 2021/2022

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Anna Bernardini

.....

PARTE SINDACALE RSU

Ivana Arrigucci.....

Laura Paolini.....

Giuliana Stori.....

SINDACATI

FLC CGIL

SCUOLATERRITORIALI

CISL SCUOLA.....

FIRMATARI DEL CCNL

FED UIL SCUOLA RUA.....

FED GILDA UNAMS.....



Istituto Omnicomprensivo "Guido Marcelli"

Piazza Nencetti, 3 - Foiano della Chiana (AR) | Tel. 0575648038
codice fiscale: 80009720519 | codice meccanografico: ARIC818006
mail: aric818006@istruzione.it | pec: aric818006@pec.istruzione.it | www.scuolafoiano.edu.it



IPOSTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2021/22

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "Guido Marcelli" di Foiano.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/22 – 2023/24, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Handwritten signature: Barbara...

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale fisica, situata presso la sede centrale in p.zza Nencetti a Foiano della Chiana e sul sito al link, <https://www.scuolafoiano.edu.it/category/albo-sindacale/> e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la sede centrale in p.zza Nencetti a Foiano della Chiana, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare sul gestionale Nuvola; l'adesione va espressa tramite l'apposito modello con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia del dipendente a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché degli uffici - purché l'assemblea si svolga nei periodi di apertura al pubblico - per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascun plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La

Alcuni Pubblica Scuola

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990 e successive modifiche

1. Il 2 dicembre 2020 è stato siglato l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero che attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle;

2. il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, hanno condiviso in un apposito protocollo di intesa, le **Prestazioni indispensabili, i contingenti minimi e i criteri di individuazione** dei medesimi.

3. A seguito del protocollo d'intesa di cui al comma 2, il dirigente scolastico ha emanato un apposito regolamento allegato al presente contratto di cui fa parte integrante come **"Allegato n. 1 C.I.I. 20/21"**.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale

amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 - Utilizzo della scuola per consultazione elettorale, referendaria (art.6/2 lett. h e m CCNL 2007)

Nel caso di chiusura di uno o più plessi sedi di seggio: sono sospese tutte le attività didattiche del plesso, il personale ATA titolare nell'unico organico di istituto, non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio nelle altre sedi a meno che non vi siano effettive esigenze di servizio. L'individuazione del personale ATA avviene con il criterio della rotazione e previo ordine di servizio.

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. Data l'estrema peculiarità e disomogeneità dei servizi offerti nei vari plessi, le implicazioni sull'utenza e sulla sicurezza degli alunni e la conseguente impossibilità di stabilire criteri comuni, le parti concordano la necessità di valutare caso per caso le istanze di flessibilità oraria del personale mediante specifico incontro da convocarsi entro 15 giorni dalla ricezione da parte della amministrazione della richiesta del dipendente.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono notificate:
 - **ai docenti** sul registro elettronico entro le ore 16.00
 - **agli ATA tramite Bacheca su Gestionale Nuvola**
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20– Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/22 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

Finalizzazione	Importo I.d.
a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 COMPRESSE ECONOMIE FIS, ORE ECCEDENTI E ORE ECCEDENTI ED. FISICA ANNI PRECEDENTI	76720,54
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	1728,65
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	4654,03
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	3747,38
e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	3205,66
f) per la valorizzazione DEL PERSONALE SCOLASTICO, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 COMPRESSE ECONOMIE	16499,42
g) risorse per aree a rischio	3806,47
TOTALE	110.362,15

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del **personale docente**:

MOF 21/22 comprese economie MOF e economie ore eccedenti anni precedenti e economie pratica sportiva anni precedenti	€ 52261,84
funzioni strumentali 21/22	€ 4654,03
risorse Bonus valorizzazione 21/22	€ 12374,57
risorse Aree a rischio 21/22	€ 3806,47
risorse ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1728,65
risorse ore eccedenti educazione fisica	€ 3205,66
Per un totale di	€ 78.031,22

e per le attività del **personale ATA** :

MOF 21/22 comprese economie MOF	€ 18.842,70
att. Agg.ve 21/22	€ 3747,38
risorse Bonus valorizzazione 21/22	€ 12374,57
da risorse bonus valorizzazione 21/22	€ 4124,85
Per un totale di	€ 26.714,93

Da tali cifre, è già stata scorporata l'indennità di direzione del DSGA e la quota spettante al sostituto del DSGA rispettivamente di Euro 5190,00 e di Euro 426,00. Sono comprensive delle FF.SS per i docenti e degli II.AA. per il personale ATA.

1. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Handwritten signature: P. Ricci

Finalizzazione	Importo
A. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.):	€ 18.860,00
B. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.):	€ 19.092,50
C. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.):	€ 6.142,50
P. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare	€ 1.925,00
D. Corsi di recupero (80 ore x 50)	€ 4.000,00
F. Funzioni strumentali	€ 7980,00
TOTALE	€ 58.000,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Finalizzazione	Importo
Collaboratori scolastici	
a) Incarico di Referente di plesso	2.062,50
b) Assistenza alunni H	2.250,00
c) Vigilanza sugli alunni nei periodi di accoglienza pre-post scuola PRIMARIA	2.250,00
d) Vigilanza sugli alunni nei periodi di accoglienza pre-post scuola INFANZIA	500,00
e) Igiene e cura alunni infanzia	1.000,00
f) Piccoli Adattamenti edilizi	500,00
g) Sostituzione colleghi assenti e intensificazione	1.875,00
h) Intensificazione per sanificazione ambienti secondo protocollo covid	4.250,00
i) Intensificazione per organizzazione spazi, controllo dei varchi, distribuzione materiali e mascherine, misurazione temperatura, regolamentazione degli accessi ecc. in emergenza covid - da risorse Valorizzazione	2.100,00
Totale collaboratori scolastici	16.787,50
Assistenti amministrativi	
a) Intensificazione attività amministrativa	€ 3958,50
b) Incarichi specifici:	1.740,00
1. Organizzazione e Gestione sostituzioni CS	
2. coordinamento area didattica	
3. gestione data base x dati ASL-SISPIC	
4. Delegato del DS x verifiche green pass/obbligo vaccinale	
c) -Intensificazione per:	1305
- gestione maggiori acquisti prodotti emergenza covid,	
- gestione comodati d'uso,	
- gestione protocolli di sicurezza e Dvr covid con RSPP	
- gestione sostituzioni su servizi 3-6 in relazione alle urgenze dettate dalla situazione pandemica,	
- gestione Tirocini TFA e convenzioni con Enti e Università	
- gestione portali alunni H e vaccinazioni	
Totale Assistenti amministrativi	7003,50
Assistenti tecnici	
a) Intensificazione attività tecnica	1160,00
b) - Allestimento e gestione Ufficio tecnico	870
-Responsabile sanificazione con macchina Ozono- approvvigionamento e magazzino laboratori e officina	
Totale Assistenti tecnici	2.030,00
TOTALE Impegni	€ 25.821,00

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. In relazione alla cifra prevista per il bonus di valorizzazione del personale scolastico, la norma è stata inserita nella Legge di Bilancio 2020, di conseguenza, visto l'art. 1 comma 249 che afferma "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di

destinazione” le parti convengono di suddividere la risorsa per il 75% a favore del personale docente e per il 25% a favore del personale ATA.

2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale per l’a.s. 2021/22 corrispondono a € 16.499,2 che vengono suddivisi tra il personale docente ed Ata nella misura del 75% ai docenti e il 25% agli ATA che corrisponde a Euro 12.374,57 per i docenti e Euro 4.124,85 per il personale ATA.

3. Per l’a.s. 2021/22, visto il perdurare del periodo di pandemia da Covid-19, i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali in relazione alla gestione del periodo di emergenza per pandemia da Covid-19:

a) **Valorizzazione del personale in funzione della disponibilità al supporto all’innovazione tecnologica e all’applicazione nell’ambito del proprio profilo professionale delle conoscenze tecnologiche,**

b) **Valorizzazione del personale in ragione dell’impegno organizzativo- logistico per la gestione degli spazi, degli orari, delle sostituzioni dei rapporti con Asl comune Provincia, per la collaborazione con il comitato di sicurezza, controllo dell’applicazione dei protocolli di sicurezza, gestione ispezioni ASL, gestione quarantene, rapporti con referente Covid, gestione statistiche e rilevazioni;**

Alla voce a) verranno destinate risorse per un n. 223 ore funzionali da attribuire a n. 9 persone,
Alla voce b) verranno destinate risorse per n. 411 ore funzionali da attribuire a n. 15 persone.

La rimanente cifra di Euro 1274,57 andrà ad incrementare le ore le risorse del Mof e sarà destinata all’attribuzione di n. 5 ore funzionali ai coordinatori delle classi della scuola secondaria di I[^] e sec. Grado.

Sp. Alessi Pichero

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Per il personale assistente amministrativo il supporto alla realizzazione di progetti PON-POR FSE è sempre attuato in orario eccedente quello d'obbligo con presentazione finale di time card.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 3, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Eventuali prestazioni ulteriormente eccedenti la quota di cui al comma precedente dovranno essere immediatamente recuperate, in accordo con il dipendente, entro il mese successivo a quello della verifica.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici € 3747,38 sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 372,00 per n. 4 unità di collaboratori scolastici (Igiene e cura alunni infanzia)
- € 2250,00 per 18 unità di collaboratori scolastici (Assistenza alunni H)
- € 1125,00 per n. 9 unità di collaboratori scolastici (Vigilanza pre-post scuola)

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria


2. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
4. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48 comma 3 del DLG 165/2001, per mancata erogazione di fondi già assegnati riportati nel presente contratto, e/o modifiche all'impianto normativo che regola la contrattazione integrativa di Istituto, il Dirigente Scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. In tale caso il Dirigente Scolastico incontrerà le RSU per concordare quali e quante attività eventualmente sospendere, per garantire la capienza del FIS a copertura delle attività già svolte. Qualora l'importo del saldo erogato per il FIS fosse significativamente diverso da quello previsto le parti si incontreranno per sviluppare la nuova sequenza contrattuale sulle cifre effettive.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Parte Pubblica

Il Dirigente Scolastico pro-tempore
prof.ssa Anna Bernardini



Parte sindacale


Ivana Arrigucci



Laura Paolini



Giuliana Stori.....





Destinazioni regolate dal contratto integrativo 2021/22

Destinazioni regolate dal contratto integrativo di istituto	Importo Assegnato	Economie Anni Progressi	Importo Disponibile alla Contrattazione	Importo NON Contrattato	Importo Docenti	Importo ATA	Importo Residuo
INCARICHI AGGIUNTIVI PERSONALE ATA	3,747.38 (4,871.594)	0 (0)	3,747.38 (4,871.594)	0 (0)	0 (0)	3,747.38 (4,871.594)	0 (0)
AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA	3,806.47 (4,948.411)	0 (0)	3,806.47 (4,948.411)	0 (0)	3,806.47 (4,948.411)	0 (0)	0 (0)
FIS - FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	60,226.29 (78,294.177)	16,494.25 (21,442.525)	76,720.54 (99,736.702)	5,616 (7,300.8)	52,261.84 (67,940.392)	18,842.7 (24,495.51)	0 (0)
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE	4,654.03 (6,050.239)	0 (0)	4,654.03 (6,050.239)	0 (0)	4,654.03 (6,050.239)	0 (0)	0 (0)
ORE ECCEDENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1,728.65 (2,247.245)	0 (0)	1,728.65 (2,247.245)	0 (0)	1,728.65 (2,247.245)	0 (0)	0 (0)
ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGGI ASSENTI	3,205.66 (4,167.358)	0 (0)	3,205.66 (4,167.358)	0 (0)	3,205.66 (4,167.358)	0 (0)	0 (0)
FONDO VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE SCOLASTICO	16,476.52 (21,419.476)	22.9 (29.77)	16,499.42 (21,449.246)	0 (0)	12,374.57 (16,086.941)	4,124.85 (5,362.305)	0 (0)
TOTALE	93,845 (121,998.5)	16,517.15 (21,472.295)	110,362.15 (143,470.795)	5,616 (7,300.8)	78,031.22 (101,440.586)	26,714.93 (34,729.409)	0 (0)

GLI IMPORTI TRA PARENTESI SONO LORDO STATO

[Handwritten signature]